

## **DECESSO DEL DIRETTO BENEFICIARIO DI L. 210/92**

**ACCERTAMENTO ESISTENZA IN VITA DEI BENEFICIARI:** compito dell'ASL che eroga il beneficio economico quale indennizzo/vitalizio risulta essere il controllo "espletato d'ufficio" circa l'esistenza in vita dei legittimi beneficiari. Cio' in ottemperanza a quanto si evince dalla DGR Piemonte n. 3-5185 del 04.02.2002 e dal successivo Accordo Governo-Regioni e Provincie Autonome recante: linee guida interregionali per la gestione uniforme delle problematiche applicative della Legge in epigrafe. Tale accertamento avviene con cadenza bimestrale nel corso dell'anno in occasione dei pagamenti dei vitalizi spettanti erogati attraverso 6 rate bimestrali posticipate "ratei". Tali accertamenti d'ufficio previsti dal DPR 445/2000 all'art. 43 sono stati oggetto di recenti modifiche per effetto della Legge sulla Spending -Review (D.L. 69/2013 – L.98/2013) difatti il c. 3 della nuova versione così dispone: la P.A precedente opera l'acquisizione d'ufficio **esclusivamente per via telematica** (niente più uso di fax ma bensì di casella pec quale strumento di comunicazione tra Enti Pubblici).

### **COSA SPETTA AGLI AVENTI DIRITTO:**

**RATEO MATURATO E NON RISCOSSO** agli eredi legittimi (in ordine: coniuge, figli, genitori, fratelli minorenni e maggiorenni, non più al convivente "more uxorio" a seguito del D.L. 89 del 28.02.1996) compete la quota ereditaria legittima o testamentaria maturata fino al gg della morte compreso dal de-cuius allorché in vita (ovviamente l'istanza d'indennizzo deve essere presentata dal diretto beneficiario prima che subentri la morte). Solo in questo caso si procederà ad erogare il quantum maturato ma non riscosso - costituisce infatti eredità'.

**ASSEGNO UNA-TANTUM** dietro apposita istanza, i parenti del de-cuius possono altresì optare per l'assegno una tantum (€ 150 milioni – 77.468,53 in Euro) che si prescrive nel termine perentorio di anni 10 dalla data del decesso. Non rappresenta eredità' e pertanto la liquidazione non avviene in automatico "d'ufficio" come invece accade per il rateo ma bensì solo a chi ne fa' espressa richiesta e per la quota -parte spettante (es. genitori-figli..) e il riparto avviene in parti uguali agli aventi diritto. Condizione necessaria per poter beneficiare di tale assegno una-tantum (o comunque di un assegno reversibile per 15 anni) e' che sia riscontrato il nesso causale tra il decesso e la patologia contratta di tipo irreversibile che l'ha causato L. 350/2003 art. 3 c. 145. Si ricorda che la domanda può essere presentata dall'avente diritto, anche qualora il de-cuius in vita non aveva presentato ordinaria istanza d'indennizzo. A corredo di tale domanda, va unita la copia conforme della cartella clinica relativa al decesso (DPR 445/2000-Sez.ne IV- art. 18) ovvero in caso di morte al di fuori di struttura ospedaliera, allegare la scheda di morte ISTAT in originale o in copia conforme (ISTAT/D/4).